

Trib.Amm. Reg. per la Puglia

Sezione II

Sentenza del 19/02/2007 n. 492

Intitolazione:

Giurisdizione e competenza - Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - Controversie relative agli atti istitutivi - Giurisdizione del G.A. - Sussiste - Controversie relative al pagamento - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste.

Massima:

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U. - poi divenuta "tariffa", ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22) sussiste solo nell'ipotesi di sindacato sugli atti generali istitutivi o modificativi della tariffa, rientrando invece nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia che involge il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Testo:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Lecce - Sezione Seconda

(Omissis)

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso n. 1223/1991 proposto da M.C. ed altri, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. M.B. ed elettivamente domiciliati in Lecce alla via ===== n. == presso il sig. D.C.;

contro

l'Unita' Sanitaria Locale Le/8- Maglie (ora ASL LE/2), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. A.M. ed elettivamente domiciliata nello studio di questi in Lecce alla via ===== ==;

per l'annullamento

dei ruoli di tassazione afferenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi alla Marina di Alliste per gli anni 1989,1990 e 1991 nonche' di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della intimata amministrazione comunale;

Udito alla camera di consiglio del 31 gennaio 2007 il giudice relatore dott. G.C.S. e udito per la ricorrente l'avv. G.S., in sostituzione dell'avv. M.B. e l'avv. L.Q. in sostituzione dell'avv. P.Q. per l'Amministrazione intimata;

considerato che col ricorso all'esame i ricorrenti, nella veste di proprietari di immobili posti nella Marina di Alliste, impugnano le cartelle esattoriali emesse nei loro confronti a causa del mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assumendo la esosità del calcolo della tassa operata a loro carico, pur a fronte di un uso limitato delle abitazioni di rispettiva proprietà, poste in località di villeggiatura;

considerato che nel costituirsi in giudizio la intimata amministrazione comunale ha contestato la fondatezza del mezzo, chiedendone il rigetto e, prima ancora, la declaratoria di inammissibilita' per difetto di giurisdizione;

considerato che all'udienza del 31 gennaio 2007 il ricorso e' stato trattenuto per la decisione;

considerato che il ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

considerato, per vero, che la controversia involge pacificamente il pagamento della tassa (poi divenuta "tariffa", ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22) per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e quindi una materia che, all'epoca della introduzione del giudizio, era di appannaggio del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 9 comma 2 cpc;

considerato che la materia e' stata quindi attratta nella giurisdizione speciale del giudice tributario (art. 2 d.lgs. 546/92), salvo che per le controversie successive alla notifica della cartella di pagamento le quali, concretandosi nella opposizione alla esecuzione esattoriale, sono rimaste di cognizione del G.O.;

considerato che, successivamente alla entrata in vigore del richiamato d.lgs. 22/97, e' venuta meno la natura tributaria della prestazione (almeno dal momento in cui viene approvata la "tariffa"), sicche' la materia e' stata ricacciata nei confini cognitori del giudice ordinario (in tal senso Cass. SS.UU. 15 febbraio 2006, n. 3274), non potendosi oggi prefigurare una giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 80/98, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/04;

considerato che la giurisdizione del GA puo' oggi radicarsi soltanto in sede di scrutinio degli atti generali istitutivi o modificativi della tariffa, atti della cui cognizione tuttavia non e' stato investito questo giudice nella controversia all'esame;

considerato, pertanto, che nel caso qui oggetto di scrutinio, in cui si impugnano cartelle di pagamento in relazione alla applicazione della predetta tassa di smaltimento dei rifiuti urbani, e' da escludere - per le ragioni dette - che ricorra la giurisdizione del giudice amministrativo, onde va dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione di quest'ultimo;

considerato, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. II, dichiara l'inammissibilita' del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Pubblicata il 19 febbraio 2007.